

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO A NORMA DEL D.LGS. 231/2001

PARTE GENERALE

	<i>Numero</i>	<i>Approvazione</i>	<i>Data</i>
<i>REVISIONE</i>	02	Consiglio di Amministrazione	13/03/2024
<i>REVISIONE</i>	01	Consiglio di Amministrazione	22/10/2020
<i>REVISIONE</i>	00	Consiglio di Amministrazione	30/07/2017

SOMMARIO

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	3
0. Modifiche introdotte rispetto alla precedente edizione del Modello parte generale.	3
1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	4
1.1 I reati-presupposto previsti dal Legislatore	5
2. Elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente	6
2.1 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione	6
2.2 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente	7
3. Le sanzioni	7
3.1 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni	9
4. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale presupposto per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente	9
IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI NUOVENERGIE SpA	11
1. Profilo della Società	11
2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo	12
3. Criteri e attività che hanno portato all'identificazione delle attività sensibili	13
4. Finalità e struttura del Modello	14
5. Il Codice Etico	16
6. L'Organismo di Vigilanza	16
6.1 Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	18
6.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
7. Il sistema delle deleghe e delle procure di NUOVENERGIE SpA	19
8. Il Sistema Sanzionatorio	19
9. Procedure operative interne	20
10. Formazione del personale e diffusione del Modello	20

PARTE GENERALE

IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

0. Modifiche introdotte rispetto alla precedente edizione del Modello Parte Generale.

La presente edizione 02 del Modello di organizzazione gestione e controllo a norma del D.Lgs. 231/2001 - Parte Generale approvata dal Consiglio di Amministrazione del 13/03/2024 sostituisce ed annulla l'edizione 01 del 22/10/2020.

Le modifiche introdotte derivano da una rivisitazione generale del modello per adeguarlo alla realtà organizzativa della società e per prendere in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D. Lgs.231/01.

1. Il regime di responsabilità amministrativa a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In attuazione della delega al Governo di cui all'art. 11 della Legge 29 Settembre 2000, n. 300, in data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 (di seguito il Decreto) sulla *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, con il quale il Legislatore ha adeguato la normativa italiana alle convenzioni internazionali in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa sostanzialmente assimilabile alla responsabilità penale a carico degli Enti (società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito gli Enti) relativamente ad una serie di reati, tassativamente elencati e commessi a proprio vantaggio da:

- i) persone fisiche che rivestono funzione di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi, così come da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione degli enti medesimi (di seguito, collettivamente, soggetti in posizione apicale);
- ii) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (di seguito, collettivamente, soggetti in posizione di soggezione, o soggetto sottoposto).

In base al principio costituzionale per il quale la responsabilità penale è unicamente ascrivibile a una persona fisica, la nuova disciplina ha introdotto una figura di responsabilità non penale (di qui la figura di responsabilità amministrativa discussa però in sede penale) degli Enti che si avvalgono del reato come strumento per trarre interesse o vantaggio al fine di affermare la propria posizione sul mercato.

Si tratta di una responsabilità autonoma e separata in capo alla società, che si aggiunge alla responsabilità penale della persona fisica autrice del reato, e che permette di colpire direttamente gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dai reati commessi da soggetti in posizione apicale, o da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto in posizione apicale.

Nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti apicali, è stabilita una presunzione di responsabilità dal momento che detto soggetto rappresenta e realizza la politica gestionale della società.

Al contrario, non vi è alcuna presunzione di responsabilità a carico della società nel caso in cui l'autore dell'illecito rientri tra i soggetti sottoposti, poiché in tal caso l'illecito del soggetto sottoposto comporta la responsabilità della società solo se risulta che la sua commissione è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza.

La previsione di responsabilità amministrativa introdotta dal Decreto coinvolge, quindi, nella repressione degli illeciti penali ivi espressamente previsti, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato, e si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per la loro repressione non proceda lo Stato del luogo in cui essi sono stati commessi.

1.1 I reati-presupposto previsti dal Legislatore

In base al Principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, la società non può essere ritenuta responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa, in relazione a quel reato, e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Da questo principio discende che la responsabilità amministrativa della società non è connessa alla semplice commissione di un reato contemplato come tale dall'ordinamento penale, ma solo alla commissione di determinati reati che il Legislatore ha specificamente previsto e introdotto nel Decreto.

La categoria dei reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli Enti (di seguito reati presupposto) è stata, in più riprese, ampliata con l'inserimento di ulteriori fattispecie di responsabilità, e viene costantemente aggiornata dal Legislatore, al fine di rispondere alle istanze di prevenzione espresse sia a livello nazionale che Europeo (UE).

Le fattispecie di reato che, allo stato, sono suscettibili di configurare la responsabilità amministrativa della società sono soltanto quelle espressamente elencate dal Legislatore e, precisamente:

- 1. Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** (art. 24, D.lgs. 231/01);
- 2. Reati informatici e trattamento illecito di dati** (art. 24-bis, D.lgs. 231/01);
- 3. Reati di criminalità organizzata** (art. 24-ter, D.lgs. 231/01);
- 4. Reati di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio** (art. 25, D.lgs. 231/01);
- 5. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento** (art. 25-bis, D.lgs. 231/01);
- 6. Reati contro l'industria e il commercio** (art. 25-bis 1, D.lgs. 231/01);
- 7. Reati societari** (art. 25-ter, D.lgs. 231/01);
- 8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali** (art. 25-quater, D.lgs. 231/01);
- 9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** (art. 25-quater - 1, D.lgs. 231/01) [;];
- 10. Reati contro la personalità individuale** (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/01);
- 11. Reati di abuso di mercato** (art. 25-sexies, D.lgs. 231/01);
- 12. Reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro** (art. 25-septies, D.lgs. 231/01);
- 13. Reati di ricettazione, riciclaggio, auto riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** (art. 25-octies, D.lgs. 231/01);

- 14. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori** (art. 25-octies 1, D.lgs. 231/01)
- 15. Reati in materia di violazioni del diritto d'autore** (art. 25-novies, D.lgs. 231/01);
- 16. Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** (art. 25-decies, D.lgs. 231/01);
- 17. Reati ambientali** (art.25-undecies, D.lgs.231/01);
- 18. Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** (Art. 25-duodecies, D.lgs. 231/01)
- 19. Razzismo e xenofobia** (art. 25-terdecies: D.lgs. 231/01);
- 20. Frodi in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati** (art.25 quaterdecies);
- 21. Reati Tributari** (art.25 - quinquiesdecies);
- 22. Reato di contrabbando** (art. 25-sexiesdecies);
- 23. Delitti contro il patrimonio culturale** (art. 25-septiesdecies D.lgs. 231/01);
- 24. Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (art. 25- duodevices: D.lgs. 231/01)
- 25. Reati Transnazionali** (Legge 16 marzo 2006, n. 146, art.li. 3 e 10);

L'elenco dei reati deve essere costantemente rivisto e adeguato in relazione alle ulteriori disposizioni normative emanate, di volta in volta, nell'ambito di applicazione del Decreto e all'evoluzione dell'organizzazione della Società.

Sottolineiamo sin d'ora che, con specifico riferimento alla realtà di NUOVENERGIE SpA., i reati-presupposto di cui sopra sono stati ricondotti a specifiche aree tematiche, al preciso scopo di evidenziare la diretta relazione tra i reati stessi e le attività e i processi aziendali ritenuti sensibili ai fini della loro prevenzione. Altre tipologie di illecito previste dal Decreto sono state, invece, pur analizzate ma successivamente escluse in quanto estremamente improbabili, in considerazione delle attività svolte dalla Società.

2. Elementi costitutivi della responsabilità dell'Ente

2.1 Appartenenza dell'autore del reato all'organizzazione

Fermo restando che per il diritto italiano la responsabilità penale è configurabile solo con riferimento a una persona fisica, per fondare la responsabilità da reato degli Enti ai sensi del Decreto, occorre che il reato-presupposto sia commesso da una persona fisica che appartenga all'organizzazione della società.

Questo presupposto è fissato dall'art. 5 del Decreto, là dove si prevede che la società è responsabile per i reati commessi da due categorie di persone fisiche:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (soggetto in posizione apicale);
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale (soggetti sottoposti).

2.2 Il presupposto dell'interesse o del vantaggio dell'ente

L'altro presupposto oggettivo della responsabilità amministrativa della società, fissato dallo stesso art. 5 del Decreto, è che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio della società.

I due termini interesse e vantaggio non vanno considerati come sinonimi, riferendosi il primo, a un interesse esistente *ex ante*, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dello scopo; il secondo, a un vantaggio concretamente conseguito *ex post*, indipendentemente da un interesse iniziale.

Il principio per cui il reato debba essere commesso nell'interesse o vantaggio della società, è rafforzato da un'ulteriore previsione dell'art. 5, in base alla quale la società non risponde qualora le persone che hanno commesso il reato abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Si aggiunga che l'art. 12, comma 1, lettera a) del Decreto prevede un'ipotesi di riduzione della sanzione pecuniaria quando *"l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricevuto vantaggio minimo"*.

Ciò comporta che se l'autore del reato ha agito perseguendo tanto l'interesse proprio, quanto quello della società, quest'ultimo rimane comunque passibile di sanzione.

Nel caso in cui l'interesse della persona fisica autrice del reato prevalga su quello della società, l'ordinamento prevede un'attenuazione della sanzione (pecuniaria o interdittiva), sempre che la società non abbia tratto vantaggio, o abbia tratto un vantaggio minimo, dalla commissione del reato.

Qualora infine la persona fisica autore del reato abbia agito nell'interesse esclusivo, o a vantaggio esclusivo, proprio o di terzi, con comportamenti estranei alla politica della società, non sarà riconosciuta alcuna responsabilità in capo alla società medesima.

3. Le sanzioni

Le sanzioni amministrative che il Decreto pone a carico degli Enti nel cui interesse o a cui vantaggio sia stato commesso un reato-presupposto, da parte di un soggetto in posizione apicale o di un soggetto sottoposto, sono classificate come segue:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- pubblicazione della sentenza di condanna;
- confisca del profitto che la società ha tratto dal reato;

La **sanzione pecuniaria** (art.li 10 e 11 del Decreto) è applicabile a tutti gli illeciti dipendenti da reato, e viene irrogata per “quote” il cui numero, non inferiore a 100 e non superiore a 1000, è determinato sulla base della gravità del fatto, del livello di responsabilità della società, nonché dei provvedimenti riparatori e riorganizzativi adottati da quest’ultimo dopo la commissione del reato, anche allo scopo di prevenirne la reiterazione. A ciascuna quota è assegnato un valore determinato, compreso tra un minimo di Euro 258 e un massimo di Euro 1.549, in base alle condizioni economico-patrimoniali della società.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in aggiunta a quelle pecuniarie e concernono:

- l’interdizione, temporanea o definitiva, dall’esercizio dell’attività;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, nonché la revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le **sanzioni interdittive** si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, nel caso in cui ricorra uno dei seguenti presupposti:

- la società ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità, e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza, quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti presupposto di responsabilità amministrativa della società.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. Esse non si applicano nei casi di riduzione della sanzione pecuniaria previsti dall’art. 12 del Decreto.

Quanto ai criteri di scelta delle sanzioni interdittive, l’art. 14 del Decreto prevede quanto segue:

- le sanzioni interdittive hanno a oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l’illecito della società;
- il tipo e la durata della sanzione sono determinati dal Giudice sulla base della gravità del fatto, del grado della responsabilità della società, e dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto, e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione può essere limitato a determinati contratti e a determinate amministrazioni;
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività comporta la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento delle attività;
- se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente;
- l’interdizione dall’esercizio dell’attività si applica soltanto quando l’irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Quando nei confronti della società viene applicata una sanzione interdittiva, può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna (sanzione stigmatizzante).

Con la pubblicazione della sentenza di condanna nei confronti della società, può essere disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato.

3.1 Procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni

Ai sensi dell'art. 36 del Decreto, la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi della società appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.

Il Pubblico Ministero, rilevato un reato-presupposto riconducibile alla responsabilità della società, verifica l'appartenenza della persona fisica imputata di tale reato all'organizzazione dello stesso.

Pertanto, una volta acquisita la notizia dell'illecito amministrativo, dipendente dal reato commesso nell'interesse o a vantaggio della società, egli annota immediatamente nel registro di cui all'art. 335 del c.p.p. gli elementi identificativi della società unitamente, ove possibile, alla generalità del suo legale rappresentante, nonché il reato da cui dipende l'illecito.

Per l'azione di responsabilità amministrativa della società, il Pubblico Ministero deve dimostrare l'esistenza degli elementi oggettivi della responsabilità, e precisamente:

- che è stato commesso uno dei reati-presupposto;
- che il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società;
- che l'autore del reato svolge formalmente, o di fatto, una funzione nell'ambito dell'organizzazione della società, vuoi in qualità di soggetto in posizione apicale o di soggetto sottoposto, anche qualora non sia possibile accertarne l'identità, cioè anche qualora l'autore del reato sia rimasto ignoto o non risulti imputabile (art. 8 del Decreto).

Nel caso in cui l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la colpa di organizzazione è presunta, e la società deve dare prova dell'esistenza a suo favore di una causa di esonero da responsabilità.

Nel secondo caso in cui l'autore del reato sia un soggetto sottoposto, il Pubblico Ministero, per accampare la responsabilità della società, deve fornire la prova che la commissione del reato è dovuta all'inosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, mentre la società ha l'onere della prova dei fatti impeditivi della responsabilità.

4. L'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo quale presupposto per l'esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente

Gli art.li 6 e 7 del Decreto stabiliscono forme specifiche che esimono la società dalla responsabilità amministrativa legata alla commissione dei reati presupposto.

Ove l'autore del reato sia un soggetto in posizione apicale, la società non risponde nel caso si dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, di gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quelli verificatisi;
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza di detti modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato a un organismo di controllo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- le persone fisiche hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente di tali modelli;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di controllo.

Nel caso in cui, invece, l'autore del reato sia un soggetto sottoposto, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora la società, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

L'esonero dalla responsabilità amministrativa della società rimane condizionato al giudizio di idoneità del modello, giudizio che il Giudice penale è chiamato a formulare in occasione del procedimento penale a carico dell'autore materiale del fatto illecito.

Ai fini dell'esonero da responsabilità della società, il modello di organizzazione, gestione e controllo, deve rispondere a specifiche esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati, predisponendo specifiche analisi del rischio sulle attività considerate sensibili;
- prevedere protocolli, procedure, istruzioni, manuali che descrivano attività e controlli che abbiano lo scopo di prevenire la commissione dei reati;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati come per esempio controlli base da inserire nelle procedure operative standard;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo come specificato nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo nei confronti dei dipendenti, degli amministratori, dei componenti l'organismo di controllo e dei terzi redigendo un Codice sanzionatorio.

Alla luce della giurisprudenza in materia, il modello deve essere inoltre concepito in ottica dinamica, e dovrà essere costantemente adattato e modificato a seguito dei cambiamenti intervenuti nell'organizzazione della società, nelle sue attività, nella modalità di svolgimento delle stesse, così come nella normativa di riferimento.



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO DI NUOVENERGIE SpA

1. Profilo della Società

NUOVENERGIE S.p.A. è una società attiva su tutto il territorio nazionale che si occupa di fornire gas metano ed energia elettrica privilegiando criteri di risparmio, economicità e trasparenza. È presente sul territorio con una rete di punti vendita in continua crescita e sviluppo, che permette di garantire in ogni momento un rapporto personale con gli operatori, offrendo un servizio di assistenza capillare.

L'obiettivo dell'azienda è quello di concentrarsi su vendita di prossimità a retail e alle PMI. A questo scopo, l'azienda si sta impegnando a mettere in atto alcune azioni fondamentali per l'ottenimento dei risultati desiderati, tra cui la diversificazione dei prodotti e dei canali di vendita, un aumento degli investimenti nel marketing e nel commerciale oltre allo sviluppo di servizi di Customer care "di prossimità" per offrire una customer experience di livello.

NUOVENERGIE S.p.A. è una società, principalmente radicata nel nord Italia che fornisce prodotti belli, utili e diversificati per la gente comune. L'azienda si distingue per precisione e rapidità nell'erogare i servizi e sempre disponibili ad aiutare con prontezza ed efficacia i clienti. Al fine di ottemperare alla mission societaria, l'azienda intende promuovere e valorizzare gli obiettivi societari ai collaboratori e responsabili, analizzando sistematicamente i risultati ottenuti da ciascun settore al fine di verificare i traguardi raggiunti. I principali valori che contraddistinguono l'azienda sono:

DEDIZIONE

Passione, volontà e partecipazione fanno parte del modo di concepire il lavoro da parte della società.

ECCELLENZA

L'obiettivo nell'agire quotidiano è di raggiungere e superare i propri limiti, elevare i propri riferimenti, aumentando costantemente il valore di ciò che la società fa.

RESPONSABILITÀ

Dare valore al senso di responsabilità di cui la società è investita, perché ognuno all'interno della società rappresenta sempre Nuovenergie.

SOLIDARIETÀ

Sostenere concretamente chi ha bisogno ed è meno fortunato. Un impegno nel territorio in cui la società opera.

CENTRALITÀ DELLA PERSONA

Le persone sono la risorsa della società. Insieme alle risorse è stata creata l'identità della società e insieme alle risorse si continua a creare il futuro della stessa. I manager cercano di dare il buon esempio, e ci si aspetta che i collaboratori di Nuovenergie facciano lo stesso. I collaboratori sono incoraggiati a sfruttare il proprio potenziale e a superare le aspettative imparando sempre dagli errori in una logica di miglioramento continuo.



FOCALIZZAZIONE SUL CLIENTE

La natura dell'identità aziendale passa attraverso la focalizzazione sul cliente. Tutte le attività sono ispirate da questo valore fondamentale.

ETICITÀ E TRASPARENZA

Sono adottati i più alti standard etici per tutti i processi. La società opera con impegno per promuovere e sostenere comportamenti eticamente corretti e trasparenti. Ogni singolo individuo è trattato in modo equo e onesto. Sono rispettate tutte le leggi, le normative e i regolamenti interni vigenti.

INNOVAZIONE

Creatività, spirito di iniziativa e coraggio di cambiare sono il motore di tutte le scelte della società. Innovare è la chiave di ogni successo. Le vecchie soluzioni sono messe in discussione e, se ci sono idee migliori, non c'è timore di implementarle.

TUTELA DELL'AMBIENTE

Si promuove e si sviluppa una coscienza individuale e collettiva di rispetto verso il mondo esterno. Viene rispettato l'ambiente con azioni quotidiane e concrete.

2. Adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Al fine di garantire la corretta e trasparente gestione di questa complessa attività, NUOVENERGIE SpA ha ritenuto, conforme ai valori ai quali si ispira per raggiungere i propri obiettivi istituzionali e in coerenza con le proprie politiche aziendali, procedere all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il Modello Organizzativo o anche il Modello) in linea con le disposizioni del Decreto e con i principi del Codice Etico della Società.

Il presente documento è stato predisposto come sintesi del progetto di conformità e *compliance* al Decreto, al fine di presentare il Modello Organizzativo adottato dalla Società nella sua interezza e in modo unitario.

Esso costituisce quindi uno strumento di informazione e sensibilizzazione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, pur a titolo diverso, nell'organizzazione e nelle attività della Società tra i quali, in particolare, i dipendenti e il management, gli amministratori e gli organi di controllo della stessa, nonché i suoi clienti, fornitori, consulenti, partner o collaboratori (di seguito, collettivamente, gli Stakeholder della Società) affinché, nell'espletamento delle proprie attività, essi si attengano a comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto stesso.

Più in particolare, nell'ambito di detti Stakeholder, si intendono quali destinatari del Modello (di seguito, collettivamente, i Destinatari):

- gli amministratori e i dirigenti della Società (Soggetti in posizione apicale);
- i dipendenti della Società (Soggetti sottoposti).



Sono tra i Destinatari del Modello, in relazione al rispetto dei principi generali di cui al Codice Etico, anche i seguenti soggetti esterni:

- consulenti;
- collaboratori;
- fornitori;
- agenti;
- soci.

Nella definizione del Modello si è tenuto conto dei regolamenti e delle procedure organizzative già applicate in azienda.

Analogamente, il Modello si richiama e fa propri i principi generali ed i criteri di condotta di cui al Codice Etico.

Come previsto dal Decreto, è l'Organismo di Vigilanza a controllare la concreta e puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello; le regole operative e di funzionamento di tale organo sono disciplinate da apposito Regolamento.

Comportamenti non conformi al Modello, o ai documenti a esso collegati, sono sanzionati secondo quanto previsto dal Codice Sanzionatorio di NUOVENERGIE S.p.A. le cui previsioni sono coerenti con le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, con i contratti collettivi di lavoro e le prassi di accertamento delle violazioni.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo di NUOVENERGIE S.p.A. e la relativa documentazione, nella sua revisione 00 sono stati approvati dal Consiglio di Amministrazione di NUOVENERGIE S.p.A., nella seduta del 30/07/2017.

La revisione 01 è stata approvata dal CdA il 22/10/2020 e conteneva aggiornamenti sia riferiti a modifiche organizzative societarie sia ad inserimenti di nuovi reati "presupposto".

La presente revisione 02 è stata adeguata alla realtà organizzativa della società e ha preso in considerazione tutti i reati presupposto inseriti all'interno del D.Lgs. 231/01.

Ogni modifica, aggiornamento o integrazione del Modello è adottata con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. I livelli di revisione sono riportati nella griglia iniziale del documento.

Il presente documento è di proprietà esclusiva di NUOVENERGIE S.p.A., e non può essere riprodotto in nessuna forma, neppure in modo parziale o citando la fonte, fatti salvi gli obblighi di legge. Il documento è disponibile al pubblico senza nessuna discriminazione o limitazione.

Per ogni informazione o chiarimento circa l'interpretazione del modello e la sua applicazione è possibile rivolgersi direttamente all'Organismo di Vigilanza, contattabile all'indirizzo e-mail specificatamente dedicato: odv@nuovenergiespa.it.

3. Criteri e attività che hanno portato all'identificazione delle attività sensibili

Per garantire l'esonero della società dalle responsabilità da reato è fondamentale che il Modello di organizzazione, gestione e controllo sia stato implementato sulla



base di una specifica e accurata analisi del rischio-reato che prende in considerazione le attività sensibili, a partire dalle concrete condizioni operative e di mercato di NUOVENERGIE S.p.A.

Il Modello di organizzazione, gestione e controllo, adottato dalla Società e descritto nel presente documento, è stato pertanto declinato attraverso un progetto costituito da un gruppo di lavoro, che ha coinvolto l'organizzazione della Società, costituito dall'Organismo di Vigilanza e dalla Direzione.

Le varie funzioni aziendali sono state coinvolte in un processo di analisi dei rischi, dove sono state identificate le aree organizzative e gestionali più esposte ai reati-presupposto rilevanti ai fini di una possibile responsabilità amministrativa della Società, così come le funzioni aziendali che operano in tali aree, e le azioni da implementare per prevenire i possibili rischi di reato. Tali azioni possono essere le procedure e i regolamenti

L'intero processo ha comportato una valutazione formale e documentata dei rischi reato, che viene aggiornata periodicamente, i cui risultati sono portati all'attenzione del management e degli amministratori della Società.

Le procedure e i regolamenti rappresentano quelle regole che il Modello impone nello svolgimento di un'attività sensibile, e costituiscono l'aspetto più rilevante e qualificante del Modello.

Le attività sensibili (in relazione al rischio-reato) rappresentano i settori di attività ed i processi di business di NUOVENERGIE S.p.A. che potrebbero potenzialmente essere coinvolti nella commissione dei reati indicati nel Decreto e nelle norme collegate.

Di seguito sono elencate le aree aziendali potenzialmente sensibili (non in ordine di criticità) ulteriormente analizzate nella parte speciale del Modello.

- ***Gestione Billing e logistica;***
- ***Gestione attività di comunicazione, contact center e pubblicità;***
- ***Gestione attività commerciale (Canale diretto e indiretto solo privati);***
- ***Gestione punti vendita;***
- ***Gestione dei rapporti con la Pubblica amministrazione;***
- ***Affidamenti di lavori, servizi e forniture;***
- ***Entrate, spese e patrimonio e gestione flussi finanziari;***
- ***Gestione sistemi informatici;***
- ***Gestione dei rapporti con gli Enti terzi Privati;***
- ***Acquisizione e progressione del personale;***
- ***Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;***
- ***Gestione dei rifiuti;***

4. Finalità e struttura del Modello

Il modello di organizzazione, gestione e controllo introdotto dal legislatore italiano sulla scorta di esperienze maturate nell'ambito di ordinamenti stranieri, principalmente di stampo anglosassone (*common law*), costituisce un complesso organico di principi, disposizioni e schemi organizzativi - con connessi compiti e responsabilità - funzionale alla realizzazione e alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività sensibili, al fine della prevenzione del rischio della commissione (anche tentata) di un reato-presupposto ai sensi del Decreto.



L'individuazione delle attività esposte al rischio di reato, e la loro regolamentazione in procedure accompagnate da un efficiente sistema di controlli interni, deve avere le seguenti precipue finalità:

- rendere tutti coloro che operano in nome e per conto di NUOVENERGIE S.p.A. consapevoli del rischio di poter incorrere, nel caso di violazione dei dettati del Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni amministrative a carico della Società;
- informare tutti coloro che operano in nome, per conto o nell'interesse di NUOVENERGIE S.p.A., che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- affermare che ogni condotta illecita è fermamente condannata da NUOVENERGIE S.p.A. in quanto, anche nei casi in cui la Società potesse, in ipotesi, trarne vantaggio, essa è comunque contraria ai principi di correttezza e trasparenza alle quali NUOVENERGIE S.p.A. intende attenersi nell'esercizio della propria attività;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di costante monitoraggio sulle aree sensibili della propria attività, di intervenire tempestivamente ed efficacemente nel prevenire o contrastare la commissione di reati, in modo tale da evitare i rischi della conseguente responsabilità amministrativa.

Tra le finalità del Modello vi è anche quella di rendere consapevoli i dipendenti, gli organi sociali, i consulenti e i partner che operano per conto o nell'interesse di NUOVENERGIE S.p.A., dell'importanza del rispetto delle modalità operative e delle procedure nello svolgimento delle attività della Società e la responsabilità che ne deriva in funzione dei differenti ruoli ricoperti.

Alla luce delle prescrizioni di legge e delle finalità sopra riportate, il Modello di organizzazione, gestione e controllo di NUOVENERGIE SpA (da intendersi comprensivo del presente documento e dei suoi allegati), si compone dei seguenti elementi portanti e tra loro interdipendenti:

- **Parte Generale;**
- **Parte Speciale;**
- **Codice Etico;**
- **Sistema Sanzionatorio;**
- **Regolamento Organismo di Vigilanza;**

La "**Parte Generale**" del Modello Organizzativo della Società è stata redatta specificando:

- il quadro normativo di riferimento;
- i criteri e le procedure seguiti per l'identificazione delle aree sensibili e la costruzione del Modello;
- la struttura del Modello e i documenti che ne costituiscono parte integrante;
- la struttura del Codice Etico, con riferimenti specifico ai principi generali e ai criteri di condotta cui si devono attenere tutti i Destinatari del Modello e la struttura dell'apparato sanzionatorio;
- le modalità di nomina e funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, con l'indicazione dei relativi compiti, poteri e flussi informativi;
- i criteri di adeguamento e aggiornamento del Modello;



La “**Parte Speciale**” del Modello si fonda su un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, finalizzate a definire un quadro normativo diretto a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni della Società, in relazione alle aree sensibili identificate e ai relativi reati, tramite:

- **Organigramma;**
- **Codice Etico;**
- **Sistema Sanzionatorio;**
- **Regolamento dell’Organismo di Vigilanza;**
- **Regolamenti;**
- **Procedure Operative.**

5. Il Codice Etico

Il Codice Etico di NUOVENERGIE S.p.A. costituisce parte essenziale della gestione della *compliance* al Decreto.

Il Codice è stato predisposto con l’obiettivo di definire con chiarezza l’insieme dei valori che NUOVENERGIE S.p.A. riconosce, accetta e condivide, nel convincimento che l’Etica nella conduzione del business sia da perseguire quale condizione di successo per la Società.

Le regole di condotta rappresentano i principi comportamentali di carattere generale cui debbono attenersi tutti i dipendenti, così come gli amministratori, gli organi di controllo, i consulenti, i partner ed i collaboratori di NUOVENERGIE S.p.A.

Il codice disciplina specifici aspetti comportamentali ed è basato su principi generali di legalità. Tutti i dipendenti e collaboratori di NUOVENERGIE S.p.A. devono impegnarsi al rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti; non devono porre in essere comportamenti che possono portare alle fattispecie di reato previste dal Decreto, né porre in essere comportamenti che possano potenzialmente diventarlo.

Tale impegno deve essere assunto anche dai consulenti, dai collaboratori, dai fornitori, e da chiunque abbia rapporti con NUOVENERGIE S.p.A.

6. L’Organismo di Vigilanza

All’Organismo di Vigilanza (di seguito anche OdV), organo interno alla struttura della società, il legislatore ha assegnato l’importante e fondamentale compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza e sull’efficacia del Modello, così come di verificarne e supervisionarne l’aggiornamento, in relazione al mutare della normativa o dell’organizzazione o delle attività aziendali.

Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui sopra, l’Organismo di Vigilanza dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo dell’attività amministrativa e di gestione della Società, essendo tenuto a riferire - relativamente alla conduzione e all’esito delle verifiche effettuate - direttamente e collegialmente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società.

L’Organismo di Vigilanza ha inoltre la responsabilità di suggerire e promuovere specifiche iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, predisponendo la documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento dello stesso.



Il corretto ed efficace svolgimento dei complessi compiti che l'Organismo di Vigilanza è chiamato a svolgere, attraverso il costante monitoraggio dei comportamenti aziendali, l'acquisizione di informazioni sulle attività della Società e sui rischi connessi e potenzialmente rilevanti ai sensi del Decreto, costituisce il presupposto imprescindibile per l'esclusione della responsabilità amministrativa della Società.

È per questo che l'Organismo di Vigilanza, nelle persone dei suoi componenti, deve necessariamente caratterizzarsi per autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione.

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che decide sul numero e la qualifica dei componenti, sia esterni che eventualmente interni, in relazione alle dimensioni della Società, all'attività da questa svolta e alle aree in cui possono essere commessi i reati-presupposto, così come descritti nel Modello.

Ai fini specifici dell'esecuzione delle attività di vigilanza e di controllo assegnate, all'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione stanZIA annualmente un'adeguata disponibilità finanziaria, di volta in volta aggiornata a seconda delle specifiche esigenze determinatesi, allo scopo di consentire al suddetto organo di controllo lo svolgimento delle proprie attribuzioni, in piena autonomia economica e gestionale.

Il funzionamento dell'Organismo di Vigilanza è disciplinato da un apposito regolamento interno.

Tale regolamento, consegnato a Consiglieri, Sindaci e Revisori, definisce tra l'altro, le funzioni, i poteri e i doveri dell'OdV, delineando responsabilità, modalità e tempistiche di reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Societari e del management, i flussi informativi verso l'OdV, nonché la cadenza temporale delle riunioni programmate e le modalità di verbalizzazione delle attività svolte.

L'Organismo di Vigilanza di NUOVENERGIE S.p.A. ad oggi in carica è costituito da un membro interno, un membro esterno esperto in materia ed un membro del Collegio Sindacale.

La scelta dei componenti è motivata dalle specifiche e comprovate competenze ed esperienze dei membri del OdV, nell'ambito della creazione o della gestione di sistemi di controllo interni. Il *curriculum vitae* di ciascuno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza è conservato agli atti della Società.

Per le comunicazioni dei flussi informativi, nonché per le eventuali richieste di chiarimenti e informazioni circa l'interpretazione del Modello e la sua applicazione, l'Organismo di Vigilanza dispone di un indirizzo dedicato di posta elettronica, utilizzabile esclusivamente dall'OdV.

Detto indirizzo odv@nuovenergiespa.it è diffuso a tutti i dipendenti NUOVENERGIE SpA e all'esterno della Società attraverso il sito internet aziendale www.nuovenergiespa.it.

Nuovenergie S.p.A. ha adottato propri canali interni attraverso i quali possono essere inviate le segnalazioni whistleblowing, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti, delle altre persone coinvolte e del contenuto delle segnalazioni.

Nuovenergie S.p.A. ha adottato un "Regolamento Whistleblowing" in seguito al D.L. 10 marzo 2023, n. 24 che ha recepito la direttiva UE 2019/1937 riguardante "la

protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" (cd. disciplina whistleblowing). L'organo deputato a ricevere le segnalazioni è l'OdV. Le segnalazioni possono essere fatte attraverso i seguenti canali interni:

- utilizzo della Piattaforma informatica EQS Integrity Line: per l'invio di segnalazioni scritte, orali o per la richiesta di incontro con l'OdV;
- compilazione di uno specifico format presente sul sito da compilare e inviare mediante il servizio postale, con busta chiusa indirizzata a Nuovenergie S.p.A., Corso Garibaldi 91 20017 Rho (Mi) con la dicitura "RISERVATA PERSONALE" al all'OdV.

Sono disponibili anche canali esterni quali:

- canale esterno gestito dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) (disponibile al seguente sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>): i segnalanti vi possono ricorrere in via residuale e solo in determinate ipotesi indicate nell'informativa estesa.
- divulgazione pubblica mediante stampa o social network: i segnalanti vi possono ricorrere in via ulteriormente residuale e solo in determinate ipotesi indicate nell'informativa estesa

6.1 *Reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari*

L'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in qualsiasi momento dal CdA, dal Direttore Generale, e potrà chiedere di essere ascoltato dal Consiglio in qualsiasi momento, al fine di potere riferire sul funzionamento del Modello o su situazioni specifiche o criticità particolari.

All'Organismo di Vigilanza della Società sono assegnate due linee di reporting:

- la prima, su base continuativa, riferendo dell'attività svolta e inviando i verbali delle riunioni dell'Organismo al Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua vece al Dirigente apicale;
- la seconda, su base periodica almeno annuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

Le attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza hanno per oggetto:

- le attività svolte dall'ufficio dell'Organismo di Vigilanza;
- le segnalazioni ricevute;
- gli eventi considerati rischiosi
- le eventuali criticità o spunti di miglioramento emersi, in termini sia di comportamenti ed eventi interni alla Società, sia di efficacia del Modello;

Qualora l'Organismo di Vigilanza rilevi criticità riferibili a uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, la corrispondente segnalazione verrà prontamente riferita a tutti i membri del Consiglio o del Collegio che verranno prontamente convocati, con l'esclusione dei soggetti interessati.

6.2 I flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Tutti i Destinatari delle prescrizioni previste dal Modello sono tenuti a fornire le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza, nei tempi e nei modi di volta in volta stabiliti dallo stesso, e riportati documento *"Flussi informativi nei confronti dell'OdV"*.

I Destinatari devono trasmettere all'OdV tutte le informazioni riguardanti i provvedimenti provenienti dalla magistratura, dalla Polizia Giudiziaria o da altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine o giudiziaria per una delle fattispecie di illecito rilevante ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

I suddetti soggetti in linea con il *Regolamento Whistleblowing*, qualora vengano a conoscenza di fatti che integrino la commissione di illeciti, ovvero il verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento dell'attività di competenza dell'OdV, devono informarlo prontamente attraverso i canali interni di cui si è detto al paragrafo 6. L'OdV deve valutare le segnalazioni ricevute e si attiva per gli adempimenti e le iniziative necessari, motivando per iscritto eventuali decisioni a non procedere. Ogni informazione e segnalazione raccolta dall'OdV viene custodita sotto la sua responsabilità, secondo regole, criteri e condizioni di accesso ai dati idonee a garantirne l'integrità, la riservatezza e la tutela del segnalante.

L'eventuale violazione degli obblighi informativi verso l'OdV, nonché il mancato rispetto degli obblighi di tutela del segnalante possono determinare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

7. Il sistema delle deleghe e delle procure di Nuovenergie S.p.A.

L'assegnazione di incarichi e delle relative responsabilità è uno degli aspetti più critici nella prevenzione dei rischi reato. Di qui la particolare attenzione dedicata da Nuovenergie S.p.A. alla definizione del sistema delle deleghe e delle procure, che rappresenta un aspetto fondamentale nell'apparato dei controlli definito dal Modello. Il Consiglio di Amministrazione della società ha il compito di deliberare in materia di poteri deleghe e procure. Ai fini dell'applicazione del presente Modello si applicano, le seguenti definizioni:

- delega: atto interno formale di attribuzione di funzioni e compiti;
- procura: negozio giuridico unilaterale con cui la società attribuisce a un soggetto i poteri di rappresentanza della Società nei confronti dei terzi, con riferimento a specifiche mansioni e nell'ambito di specifiche attribuzioni.

Oltre allo statuto è importante l'Organigramma della società e le mansioni attribuite alle differenti funzioni.

8. Il Sistema Sanzionatorio

Un aspetto essenziale per garantire l'efficacia del Modello è sicuramente costituito dalla definizione di un adeguato sistema disciplinare, idoneo a sanzionare la violazione delle regole di comportamento e delle procedure aziendali ad esso riferibili, sia per i Soggetti in posizione apicale sia per i Soggetti sottoposti.



L'applicazione del codice sanzionatorio è indipendente dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le norme comportamentali imposte dal Codice Etico sono assunte dalla Società in piena autonomia, a prescindere dalla rilevanza penale della condotta tenuta.

I destinatari del sistema disciplinare, che coincidono con i Destinatari del Codice e delle procedure, hanno l'obbligo di uniformare la propria condotta alle regole suddette.

Per stabilire in concreto la sanzione da irrogare, la Società valuta i diversi aspetti della violazione contestata ed in particolare:

- l'intenzionalità della condotta;
- la negligenza, imprudenza e imperizia evidenziate dall'autore della violazione, specie se l'evento era effettivamente prevedibile ed evitabile;
- le conseguenze della violazione e la gravità delle stesse, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, secondo quanto previsto dal Decreto, a seguito della condotta censurata;
- il ruolo ricoperto dall'autore della violazione all'interno della Società, avendo particolare riguardo al livello di responsabilità e di autonomia connesso alle sue mansioni;
- eventuali circostanze aggravanti o attenuanti che possono rilevare in relazione alla condotta tenuta dall'autore dell'illecito;
- il concorso di più soggetti Destinatari del Modello nella commissione della violazione;
- l'esistenza di eventuali precedenti disciplinari a carico del soggetto.

Per quanto attiene i lavoratori subordinati, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 Legge 30 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e da eventuali normative speciali applicabili, i provvedimenti disciplinari vengono irrogati tenendo conto dell'apparato sanzionatorio del CCNL di categoria applicabile, e del codice disciplinare/sanzionatorio.

Per i soggetti legati alla società da contratti di natura differente dal rapporto di lavoro subordinato, le misure applicabili e le procedure sanzionatorie devono rispettare le norme di legge vigenti e le condizioni contrattuali.

9. Procedure operative interne

Oltre al Codice Etico, al Codice Sanzionatorio e al Regolamento dell'Organismo di Vigilanza, costituiscono parte integrante del Modello di organizzazione, gestione e controllo di NuovEnergie S.p.A., il documento di Analisi dei Rischi, l'Organigramma della Società le Procedure Operative e i Regolamenti, di cui alla Parte Speciale del presente documento.

10. Formazione del personale e diffusione del Modello

NuovEnergie S.p.A promuove la conoscenza del Codice Etico, del Codice Sanzionatorio e del Regolamento Whistleblowing delle procedure interne e dei loro aggiornamenti tra tutti i Destinatari del Modello, che sono pertanto tenuti a conoscerne osservarne il contenuto e a contribuire alla loro attuazione.

Tale attività di divulgazione, seppur diversamente caratterizzata a seconda dei diversi Destinatari cui si rivolge, è regolata dai principi di completezza, tempestività,



accuratezza, accessibilità e continuità, ed è gestita attraverso la redazione di uno specifico piano formativo.

Ai fini dell'attuazione del Modello, la Direzione generale, di Nuovenergie S.p.A, garantisce, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione del personale attraverso specifici incontri di formazione con i dipendenti.

La partecipazione alle attività di formazione e aggiornamento è obbligatoria per tutti i dipendenti della Società.

Al momento dell'assunzione è illustrata la logica dell'attuazione del modello e l'applicazione del Codice Etico.

Al fine di garantire la corretta ed efficace attuazione del Modello anche da parte dei soggetti che interagiscono a vario titolo con Nuovenergie S.p.A, la Società provvede a inserire nei contratti specifiche clausole che impegnano gli stessi alla conoscenza e all'osservanza delle prescrizioni del Codice Etico. In caso di violazione degli obblighi connessi con tali previsioni, è prevista la risoluzione del contratto e, se dovuta, la richiesta di risarcimento del danno.